

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

**REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE
AUTOCERTIFICAZIONI**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che, a qualsiasi titolo, pervengono alla Camera di Commercio di Modena.

Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, presentato in sostituzione di un certificato, come da definizione dell'art. 1, lett. g), del D.p.r. 28/12/2000, n. 445.

Per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del sottoscrittore, come da definizione dell'art. 1, lett. h), del D.p.r. 28/12/2000, n. 445.

Il presente regolamento non si applica nel caso in cui la legge preveda tipologie e/o modalità di controllo particolari per le dichiarazioni sostitutive concernenti specifici ambiti.

Art. 2

Tipologie dei controlli

L'Ente camerale è tenuto ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni o di atti notori presentate; tali controlli possono essere effettuati a campione ovvero, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse, con l'analisi di tutte le dichiarazioni oggetto di controllo.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono consistere in verifiche dirette o indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di dichiarazione e che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative alle stesse.

Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.

Le verifiche indirette sono compiute nei casi in cui si rende necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese richiedendo, anche attraverso strumenti telematici ed informatici, conferma scritta dai competenti Uffici dell'Amministrazione che detiene i dati.

Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l'Ente provvede, ove possibile, con apposite verifiche presso soggetti in grado di fornire delucidazioni in merito a quanto dichiarato.

I controlli sono successivi all'adozione del provvedimento per il quale la dichiarazione è propedeutica o preliminare e vengono effettuati esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari degli stessi, salvo che, per la natura del provvedimento, detti controlli debbano essere svolti in un momento precedente a quello dell'adozione.

Art. 3

Criteri per l'effettuazione dei controlli

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni può riguardare tutti gli elementi in esse contenuti, fatta eccezione per gli stati per i quali gli interessati producano spontaneamente documentazione idonea a comprovarli.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vengono invece effettuati qualora emergano elementi di incoerenza palese dalle dichiarazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni ed omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Ente solo dati parziali e/o di non consentire all'Ente stesso un'adeguata e complessa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Art. 4

Modalità dei controlli

Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti della Camera di Commercio.

Tale percentuale deve essere pari almeno al 2% delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Le dichiarazioni da verificare saranno individuate per ciascuna area funzionale tenendo conto del momento della ricezione delle stesse da parte dell'Ente; sarà esaminata una dichiarazione ogni cinquanta, partendo dalla prima ricevuta nel periodo oggetto d'indagine.

Terminata questa operazione, l'Ente potrà discrezionalmente verificare anche la veridicità delle altre dichiarazioni.

Qualora, all'interno di ogni area funzionale, il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, ovvero nel caso in cui la percentuale delle dichiarazioni mendaci superi il 50% di quelle controllate, si dovrà ricorrere all'allargamento del campione. Nel caso in cui la percentuale di dichiarazioni mendaci non diminuisca, si dovrà procedere all'analisi di tutte le dichiarazioni di quell'area.

L'Amministrazione può, in ogni caso, optare per il controllo integrale delle dichiarazioni qualora lo ritenga opportuno, valutando l'adozione di un provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente competente.

Art. 5
Termine per l'effettuazione dei controlli

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori devono compiersi con cadenza almeno annuale.

Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente competente.

Art. 6
Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni

Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori e/o imprecisioni che non costituiscano falsità, ovvero che riguardino aspetti formali e di procedura, i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici che consentano la rilevazione della data certa.

Decorso inutilmente detto termine, il responsabile del procedimento emanerà provvedimento formale di rigetto.

Art. 7
Responsabilità del dichiarante

Ai sensi dell'articolo 76 del D.p.r. 28/12/2000, n. 445, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Nel caso in cui si verifichi tale fattispecie, il Segretario Generale o il dirigente competente dovrà inoltrare relativa denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Ferma restando la responsabilità del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Ente camerale ed il suo personale non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 8
Controlli effettuati dall'Ente camerale per conto di altre amministrazioni

L'Ente camerale è tenuto a svolgere verifiche indirette e ad agevolare le verifiche dirette su dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche amministrazioni nei termini stabiliti da eventuali intese e comunque entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

